

**CONSORZIO PER LO  
SVILUPPO INDUSTRIALE  
DEL FRIULI CENTRALE**

**ZIU**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE

COMUNI DI:  
UDINE - PAVIA DI UDINE - POZZUOLO DEL FRIULI

**REGOLAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE  
CONSORTILI ZIU**

**Regolamento per la installazione di reti di  
comunicazione elettronica nella  
ZONA INDUSTRIALE UDINESE (ZIU)**

**Rev. 4 – dicembre 2015**  
*(approvata con deliberazione n. 85 del 15.12.2015)*

**art. 4, c. 1, deliberazione AGCOM 622/11/CONS**

*Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia*

*via Grazzano, 5  
33100 UDINE  
[info@ziu.it](mailto:info@ziu.it)*

# **Regolamento per la installazione di reti di comunicazione elettronica nella ZONA INDUSTRIALE UDINESE (ZIU)**

## **art. 4, c. 1, deliberazione AGCOM 622/11/CONS**

-rev. 4 (dicembre 2015)-

### **1. Finalità**

1. Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina le condizioni per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (di seguito: Consorzio, Ente) da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere all’interno della zona industriale udinese.
2. Il Regolamento non si applica alle reti di comunicazioni private di competenza del Consorzio (es. videosorveglianza) e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, salvo nel caso di loro ampliamento o modifica sostanziale.
3. I rapporti tra il Consorzio e la società Insiel SpA relativi alla realizzazione e gestione della rete pubblica di proprietà regionale di cui al progetto “*Infrastrutture di telecomunicazioni FESR 2007-2013 – Zone Industriali IV lotto*” che interessa il comprensorio ZIU sono disciplinati da una specifica convenzione redatta d’intesa tra le parti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento.

### **2. Definizioni**

Ai sensi del Regolamento e, conformemente alla deliberazione AGCOM n. 622/11/CONS, si definiscono:

- a) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
- b) condivisione: termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso la verticale di palazzo), con possibile concorrenza di proprietà e centri di responsabilità;
- c) cubicazione/colocazione: sinonimi che consistono nella condivisione di uno spazio da parte di più soggetti, che possono anche non avere alcuna relazione commerciale tra loro, per alloggiamento di apparati e componenti di rete;
- d) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- e) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o

con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; nel Regolamento con il termine si fa in particolare riferimento alle reti di trasmissione dei segnali mediante fibra ottica di qualsiasi genere (dorsali, backhaul, ecc.);

f) rete dorsale: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete locale dell'operatore, interessante aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici (anche concessionari) o privati;

g) cavidotto: è una tubazione (tipicamente in polietilene) destinata alla protezione dei cavi in installazioni elettriche o telefoniche interrate;

h) condotto: componente fisica che consente la canalizzazione, l'alloggio e la protezione di uno o più cavi;

i) cavo: componente fisica contenente fibre ottiche per telecomunicazioni, sia esso adatto alla posa sotterranea o alla posa su palificata;

j) minitrincea: la tecnica della minitrincea che consente l'interramento di cavi in fibra ottica praticando un solco nell'asfalto di 7 - 10 cm di profondità. All'interno di questo scavo è posata l'infrastruttura, costituita da cavi ottici di dimensioni ridotte. Successivamente è effettuata una sigillatura mediante materiale bituminoso. Le attrezzature impiegate (in particolare il "tagliasfalti") sono di dimensioni ridotte e consentono di allestire un cantiere in uno spazio estremamente contenuto (tecniche "microtunnelling", perforazione "teleguidata", ecc.);

k) microtrincea: la tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le sezioni di scavo e i tempi di realizzazione. Grazie ad appositi macchinari questa tecnica permette di scavare, posare e ripristinare in modo completamente automatico e immediato;

l) scavi no-dig: Il no-dig rappresenta quel complesso di tecnologie e metodi esecutivi che permettono di installare, risanare o sostituire servizi interrati con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto;

m) diritti di passaggio: i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade e ponti per la posa di cavi in fibra ottica, e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile atto allo scopo, come pure i diritti per la costruzione ed il mantenimento di palificazioni; i diritti di passaggio sono conferiti al fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica o ai suoi danti causa sulla base delle vigenti norme funzionali alla rimozione del limite legale all'esercizio del diritto stesso (istanza di autorizzazione, DIA, SCIA, ecc.);

n) infrastruttura: l'infrastruttura idonea alla posa di cavi per reti di comunicazione elettronica. Può essere costituita da: condotti, tubazioni con relativi pozzetti, all'interno dei quali sono alloggiati cavi e muffole e/o da palificazioni sulle quali vengono posati i cavi, le muffole e tutti materiali accessori per l'impianto in fibra ottica;

o) tubazione: costituita da un tubo, con i relativi pozzetti di transito e di giunzione, ed un tubo, condiviso dalle parti, da utilizzare quale foro di manovra nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

p) rete pubblica di proprietà regionale (RPR): si intende l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione.

### **3. Ambito di applicazione**

1. Le norme del Regolamento si applicano alle infrastrutture ed alle aree di competenza del Consorzio, entro il perimetro della zona industriale come delimitato dal vigente strumento urbanistico (Piano Territoriale Infraregionale).

2. Per le aree di proprietà dei Comuni ubicate internamente alla zona industriale si applicano le disposizioni del Comune territorialmente competente, se presenti.

### **4. Normativa di riferimento**

Il Regolamento fa riferimento in particolare alla seguente normativa:

- D.Lgs 01.08.2003, n. 259 (in particolare: Capo V);
- L. 06.08.2008, n. 133, art. 2;
- L.R. 18.01.2006, n. 2, art. 6, c. 118-120;
- L.R. 18.03.2011, n. 3, capo IV;
- Delibere AGICOM (in particolare n. 622/11/CONS, art. 4 e all. 1);
- Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

### **5. Ente di riferimento e procedura autorizzativa**

1. La posa di nuove reti di telecomunicazioni elettroniche nelle aree/infrastrutture civili di competenza del Consorzio e l'eventuale realizzazione di nuove infrastrutture di contenimento (cavidotti) sono soggette a specifica convenzione di diritto d'uso con annesso disciplinare tecnico.

2. Le valutazioni tecniche preliminari inerenti la posa di nuove reti di comunicazioni elettronica che interessano proprietà (terreni) o infrastrutture (es. cavidotti) consortili sono effettuate dal Consorzio che ne esamina la fattibilità tecnica in funzione della situazione impiantistica esistente.

3. Per gli interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica l'operatore dovrà fare riferimento alle norme dell'art. 2 della L. 133/2008, salvo nel caso degli interventi riguardanti la rete pubblica di proprietà regionale disciplinati dall'art. 33 della L.R. 3/2011.

4. Per l'esecuzione di lavori in sede stradale il Consorzio, nella qualità di proprietario della strada rilascia apposito nulla osta tecnico, fermo restando l'obbligo da parte dell'operatore interessato di ottenere le autorizzazioni prescritte dal Codice della Strada rilasciate dai Comuni competenti per territorio.

### **6. Documentazione da allegare alla domanda di valutazione tecnica**

1. La domanda di valutazione tecnica da sottoporre al Consorzio per le proprie valutazioni di competenza deve contenere almeno i seguenti elementi,

conformemente all'allegato 13, modello c, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:

**a)** planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazioni (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, muffole, ecc.) esistenti e da posare;

**b)** particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti;

**c)** relazione illustrativa dell'intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l'analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni;

**d)** dichiarazione di conformità alle normative di settore;

**e)** cronoprogramma di realizzazione della rete e per la sua estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici.

2. Il Consorzio, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 3/2011 in merito all'acquisizione preventiva da parte dell'operatore del parere di cui all'art. 34, c. 4, della medesima legge, il Consorzio provvede al rilascio del parere entro **30** giorni dalla ricezione della domanda, se completa, ovvero entro lo stesso termine dalla data di presentazione perfezionata a seguito di richiesta di integrazioni documentali.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla rete pubblica di proprietà regionale.

## **7. Zone in cui è vietata l'installazione di reti c.e.**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, non è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture per la posa di fibre ottiche nelle aree consortili che sono già dotate di specifici cavidotti per telecomunicazioni (infrastrutture predisposte appositamente per il passaggio di reti di comunicazione elettronica) e che sono indicate nella tavola 3 allegata al Regolamento (via dell'Artigianato, via Solari, svincolo sud, tra via delle Industrie e la SR 352, via Buttrio-via Manzano).

2. In ogni caso l'Operatore interessato, prima della presentazione del progetto al Consorzio, dovrà verificare l'eventuale disponibilità di fibre spente attivabili (rete di distribuzione) nell'area consortile. Qualora l'Operatore possa accedere con propri servizi/connettività alla fibra spenta esistente, il Consorzio si riserva di non autorizzare la posa di nuove infrastrutture sui fondi di sua proprietà, dovendosi preferire l'utilizzo delle reti tlc esistenti.

## **8. Zone in cui è consentita l'installazione di reti solo a particolari condizioni**

1. In tutta l'area industriale è consentita la posa di nuove infrastrutture per la posa di reti di comunicazione elettronica, con le seguenti limitazioni specifiche e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecniche che saranno fornite, caso per caso, dal Consorzio in relazione alle aree interessate dagli interventi:

**a)** in relazione alla presenza di sottoservizi e alberature presenti su spazi ridotti,

si dispone che sugli spartitraffico centrali di via Zanussi, via Linussio, viale del Lavoro, viale dell'Artigianato nel tratto compreso tra la prima rotatoria (intersezione con via Solari) e il P.L. "Capitelli" non è consentita la posa di nuovi cavidotti al di fuori di quelli previsti dalla rete regionale di cui al progetto "Infrastrutture di telecomunicazioni FESR 2007-2013 – Zone Industriali IV lotto" in capo a Insiel SpA. In tali aree è comunque possibile utilizzare i cavidotti esistenti nei limiti previsti dal Regolamento;

**b)** nelle vie del comparto artigianale (via Volta, Mattioni, Marinelli, Stellini, Marinoni, Fontanini) e su via della Tecnologia, in relazione alla particolare conformazione del cassonetto stradale, non è consentita la posa di nuovi cavidotti con scavo tradizionale: in tal caso dovrà essere prescelto un tracciato che interessi le fasce di arretramento dei lotti ovvero lo scavo in microtunneling o mediante perforazione teleguidata ad una profondità non inferiore a 2,0 m; per tali aree è più opportuna la posa delle nuove infrastrutture sulle fasce di arretramento stradali, ad una adeguata distanza dalle reti tecnologiche esistenti (fognature, acquedotto, cavidotti Enel, illuminazione pubblica, es. almeno 1 m);

**c)** nelle zone nelle quali sono già presenti i cavidotti per telecomunicazioni realizzati dal Consorzio non sono di norma ammessi:

c.1) la realizzazione di nuovi cavidotti, ad eccezione degli stacchi di utenza, di eventuali collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente limitrofe che ne sono prive;

c.2) l'utilizzo dei cavidotti IP, fatto salvo quanto previsto alla lettera f);

**d)** per l'installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta f.o. dovranno essere utilizzate preferibilmente le rotatorie, le fasce di arretramento, pertinenze stradali e gli altri terreni di proprietà del Consorzio;

**e)** per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree della ZIU devono essere sfruttati preferibilmente tracciati che prevedano il passaggio su pertinenze stradali (banchine), riducendo al minimo gli scavi in sede stradale. Qualora ciò non fosse possibile per la posa di nuovi cavidotti che interessano la viabilità consorziale devono essere utilizzate tecniche quali microtunneling e perforazione teleguidata, rimanendo comunque ammessi eventuali scavi in microtrincea per la realizzazione degli stacchi di utenza e di raccordo tra pozzetti e linee;

**f)** con il fine di ridurre al minimo la posa di nuovi cavidotti, per la realizzazione degli attraversamenti devono essere utilizzati, se presenti, eventuali cavidotti IP di collegamento tra le diverse linee, qualora gli spazi residui lo consentano;

**g)** nei cavidotti IP del sottopasso ferroviario di via Buttrio di alimentazione delle lampade a "muro" è ammessa la posa di una sola fibra ottica (diam. max 16 mm) da parte del Consorzio o suo concessionario.

2. Restano fermi i vincoli e le limitazioni dettate da specifiche normative e dai regolamenti del Consorzio e, per quanto applicabili, di quelli comunali.

## **9. Zone in cui è sempre consentita l'installazione di reti c.e.**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, in tutte le zone di competenza del Consorzio è di norma consentita la posa di nuove reti di comunicazione elettronica in fibra ottica nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni dettate dal Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi.

## 10. Infrastrutture civili utilizzabili

1. Per la posa di reti di comunicazione elettronica possono essere utilizzate le seguenti infrastrutture civili realizzate dal Consorzio:

**a) cavidotti impianti illuminazione pubblica:** considerata la condizione attuale delle infrastrutture occupate dalle linee elettriche a servizio della pubblica illuminazione e con riferimento al futuro riassetto degli impianti:

**a.1.** visti lo spazio residuo del cavidotto su via Linussio / via Manzano rotatoria e l'istanza di un operatore acquisita in data 24.11.2015 la linea sarà considerata satura dopo il posizionamento del minitubo oggetto della domanda in questione;

**a.2.** sino alla definizione degli interventi di riassetto degli impianti IP ZIU più vetusti, all'interno dei cavidotti posti su via Buttrio-via Manzano e lungo l'asse nord-sud (via Zanussi / viale del Lavoro) –ove gli spazi residui sono molto esigui– non è consentito l'inserimento di nuovi cavi/minitubi/servizi, ad eccezione di eventuali raccordi con linee esistenti;

**a.3.** nelle aree diverse da quelle indicate dai punti a.1) e a.2) e ferme restando le altre limitazioni disposte dal Regolamento, è possibile collocare al massimo n. 2 cavi a fibra ottica con diametro 16-18 mm oppure due minitubazioni indicativamente con diametro non superiore a 10 – 12 mm o, in alternativa un cavo ottico ed un minitubo con le medesime dimensioni (16-18 mm e 10-12 mm). Tale condizione costituisce:

- il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza eccessivi oneri aggiuntivi ed il mantenimento di spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
- il limite giustificabile alle attività di installazione di reti di comunicazione elettronica senza pregiudizio per l'attività istituzionale del Consorzio.

Con l'obiettivo di ridurre gli spazi occupati a parità di n. di fibre utili posate è auspicabile l'impiego di microcavi con guaina in PEAD, ove il loro impiego sia tecnicamente possibile.

Nei cavidotti già parzialmente occupati da un cavo ottico ovvero da un minitubo è ammessa l'occupazione solo della capacità rimanente residua (un secondo cavo ottico o un secondo minitubo).

I cavidotti utilizzabili, ove sono presenti i cavi di alimentazione dei punti luce dell'illuminazione pubblica, sono costituiti da tubazioni in cemento (diam. 100 mm) o in tubi di PVC corrugati (diam 125mm).

**b) cavidotti telecomunicazioni “ex SIP” o “cavidotti Consorzio”:** I cavidotti realizzati dal Consorzio per la posa di cavi telefonici sono costituiti da condotti in cemento (nei tratti più vecchi) e da tubi in PVC posati su letto di sabbia. Tali cavidotti sono attualmente occupati dai cavi di proprietà di Telecom Italia SpA che ne cura la manutenzione in virtù della convenzione stipulata con il Consorzio in data 31.10.2012 e sono destinati alla posa di una rete di telecomunicazioni per i servizi istituzionali del Consorzio (rete ZIU), compresi i singoli stacchi verso le utenze realizzati dal Consorzio.

**c) cavidotti allestiti per TLC:** è ammesso l'utilizzo dei cavidotti per telecomunicazioni posati dal Consorzio nell'ambito della realizzazione di proprie

infrastrutture ai sensi dell'art. 6, c. 116, della L.R. 2/2006 (ora trasfuso nell'art. 36, c.1, della L.R. 3/2011) e nel rispetto delle condizioni fissate dalla L. 3/2011. I cavidotti disponibili sono di norma costituiti da 2 monotubi in PEAD (diam. 125 mm) e da due tritubi (diam. 50 mm).

2. Il Consorzio individua e rende disponibili periodicamente sul proprio sito web istituzionale tutte infrastrutture che possono ospitare reti di comunicazione elettronica. Per i dettagli tecnici gli operatori potranno rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio, previo appuntamento.

### **11. Infrastrutture civili non utilizzabili**

Per ragioni legate al corretto esercizio delle reti tecnologiche di proprietà del Consorzio, le fognature meteorica e nera in esercizio, le tubazioni dell'acquedotto, compresi tutti i manufatti (pozzetti, allacciamenti, ecc.) non possono essere utilizzati per la posa di nuove reti di comunicazione elettronica. Non possono essere altresì utilizzati altri vani o pozzetti di proprietà del Consorzio facenti parte di altre linee tecnologiche (es. elettriche).

### **12. Modalità di esercizio e i limiti dei diritti passaggio di nuovi cavidotti**

1. Il passaggio di nuovi cavidotti per la posa di reti di comunicazione elettronica e dei relativi manufatti (pozzetti, ecc.) è disciplinato da apposita convenzione di durata massima quindicennale tra il Consorzio e l'operatore, in coerenza con i principi di cui alla normativa vigente, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati e a condizione con non venga turbato l'esercizio delle attività istituzionali del Consorzio.

2. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato (terzi) trova applicazione la vigente normativa in materia di servitù del Codice Civile, i diritti di passaggio possono essere esercitati previo stipula di specifici accordi con i privati proprietari dei terreni interessati al passaggio delle reti di comunicazione elettronica.

### **13. Modalità di esercizio e i limiti dei diritti di accesso ed uso di infrastrutture esistenti**

L'accesso alle infrastrutture esistenti è regolato da apposita convenzione, avuto riguardo dei seguenti limiti di accesso:

**1) cavidotti impianti illuminazione pubblica:** è ammessa la posa di cavi ottici / tritubi nei limiti indicati all'art. 10, lett. a).

**2) cavidotti allestiti per TLC:** è ammesso l'utilizzo dei cavidotti per telecomunicazioni realizzati dal Consorzio nell'ambito della costruzione di proprie infrastrutture ai sensi dell'art. 6, c. 116, della L.R. 2/2006 (ora trasfuso nell'art. 36, c.1, della L.R. 3/2011) e nel rispetto delle condizioni fissate dalla L.R. 3/2011, sino al limite della capacità di contenimento, tenuto conto che n. 1 tritubo PEAD 50 mm è destinato ad esclusivo uso del Consorzio per la posa di rete di comunicazione privata per gli usi dell'Ente. Per tali cavidotti l'operatore interessato deve richiedere il nulla osta di cui all'art. 34, c. 4, della L.R. 3/2011.

**3) cavidotti telecomunicazione "ex SIP" o "cavidotti Consorzio":** per l'utilizzo di tali cavidotti si rinvia alle disposizioni in materia di ubicazione stabilite dalla vigente normativa di settore (Codice delle Comunicazioni Elettroniche,



deliberazioni AGCOM). Nelle more della realizzazione della “rete ZIU”, da parte del concessionario di cui al punto 1), per la quale potranno essere utilizzati in parte i “cavidotti Consorzio” non è prevista la cessione di spazi a terzi diversi da Telecom e dal concessionario. Eventuali spazi residui potranno essere assegnati dal Consorzio a soggetti terzi previa ricognizione degli spazi effettivamente disponibili, sentito in merito il parere di Telecom Italia SpA.

#### **14. Procedure e condizioni per rinnovare i diritti di accesso ed uso**

Le convenzioni di cui agli artt. 12 e 13 possono essere rinnovate per eguali periodi su richiesta dell'operatore interessato, fatto salvo l'eventuale adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni e depositi cauzionali).

#### **15. Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture**

1. Le infrastrutture esistenti vengono rese disponibili all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituite al Consorzio. Sono a carico dell'operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi / collegamenti tra diverse le diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti i.p.). Alla scadenza della convenzione d'uso e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro l'utilizzazione l'operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Consorzio: ogni costo relativo resta a carico dell'operatore.

2. In caso di modifiche delle infrastrutture consortili ove sono presenti reti di comunicazione elettronica, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Consorzio ne da notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r (o forma equipollente), con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso. Di un tanto viene data espressa previsione della convenzione di cui all'art. 19.

3. La comunicazione scritta contiene una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti. Le modifiche alle infrastrutture sono previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa.

4. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Consorzio ha cura di garantire - per quanto possibile- le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi. Le spese sostenute dagli operatori per la modifica delle proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture consortili, restano comunque a loro carico ai sensi dell' art. 92, c. 7, del D.Lgs 259/2003. In tal senso, la convenzione di cui all'art. 19 prevede apposita clausola con i tempi tassativi di intervento del gestore per la rimozione e/o spostamento della propria rete di comunicazione elettronica. Superati tali termini il Consorzio si riserva di procedere all'esecuzione dei lavori con rivalsa sull'operatore e senza che quest'ultimo possa vantare alcunchè nei confronti del Consorzio medesimo (danni, costi di interruzione del servizio, ecc.).

5. In casi particolari, ritenuti tali ad insindacabile parere del Consorzio, le convenzioni possono stabilire, coerentemente con quanto disposto dall'art. 92, c. 7, del D.Lgs 259/2003, diverse pattuizioni in ordine alla suddivisione dei costi di spostamento / rimozione delle reti di comunicazione elettronica nonché delle

eventuali spese accessorie.

## **16. Spazio da riservare nelle infrastrutture al Consorzio per fini istituzionali**

Ferme restando le occupazioni di cui all'art. 10, lett. b), per i cavidotti TLC di cui all'art. 13, punto 2, al Consorzio è riservato n. 1 tritubo. Con il fine di razionalizzare gli spazi all'interno dei cavidotti i.p. il Consorzio può richiedere al gestore utilizzatore dei predetti cavidotti la riserva di un certo numero di fibre spente per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente.

## **17. Diniego di passaggio e/o utilizzo cavidotti**

Il Consorzio può rifiutare il conferimento dei diritti di passaggio o l'accesso alle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica di sua proprietà nei seguenti casi tassativi, debitamente motivati:

**a)** qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili, intendendosi per tali:

- il limite di capacità di contenimento dei cavidotti come definito all'art. 10, lett. a), anche tenendo conto delle future esigenze dell'Ente;
- l'impossibilità di mantenere adeguate distanze da altri sottoservizi tali non pregiudicare l'esercizio di reti tecnologiche ed impianti e, comunque, nel rispetto delle normative tecniche UNI / CEI applicabili;
- le interferenze con opere, reti tecnologiche ed impianti progettati dal Consorzio nelle aree ove l'operatore intende realizzare la rete di comunicazione elettronica (compresi eventuali stacchi di utenza);
- esecuzione di scavi su strade che sono state asfaltate da meno di **12** mesi.

**b)** qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della proprietà, la tutela dell'ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale, quando implichi un rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio.

## **18. Permessi di scavo / manomissione suolo**

1. La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree consortili è soggetta a nulla osta tecnico-disciplinare del Consorzio ed autorizzazione prevista dal Codice della Strada rilasciata dal Comune competente per territorio, ove prevista.

2. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree consortili comporta l'obbligo da parte dell'operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio.

3. Nel caso della rete pubblica di proprietà regionale, la convenzione di cui all'art. 1, c. 3, del Regolamento, disciplina le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori mediante il rilascio di atti di concessione specifica.

## **19. Condizioni contrattuali inerenti il rapporto tra l'ente e l'operatore**

1. Il rapporto tra il Consorzio e l'operatore per l'utilizzo delle infrastrutture consortili e l'occupazione di suolo di proprietà dell'Ente è regolamentato da un'apposita convenzione redatta sulla base di uno schema approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

2. Nel caso di utilizzo di cavidotti IP, tenuto conto che il servizio di pubblica illuminazione è da considerare prevalente rispetto al servizio "ospite" (fibra ottica / banda larga), la convenzione riporta specifica una clausola "liberatoria" per il gestore di servizio: se per esigenze manutentive alle linee i.p dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi a fibra ottica e/o i minitubi della rete di telecomunicazioni, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente a all'operatore.

## **20. Oneri**

1. Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati come segue:

**a)** posando i cavi a fibra ottica e/o le minitubazioni nei cavidotti i.p. in essere, si va ad "ostacolare" l'operatività della manutenzione del servizio di pubblica illuminazione con maggiori oneri a carico del Consorzio. Il corrispettivo complessivamente richiesto, agli operatori per l'accesso ai cavidotti IP, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute dal Consorzio o, per esso dal gestore, per la fornitura dell'accesso ed è, comunque, tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico del Consorzio. Gli importi minimi per l'utilizzo dei cavidotti IP sono fissati dal Consorzio, resta salva la possibilità di offerta più vantaggiosa da parte dell'operatore interessato in sede di gara;

**b)** qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura consortile già predisposta per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica, non dovrà corrispondere alcun onere, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa vigente[\*] e delle spese eventualmente sostenute dal Consorzio per la manutenzione dei manufatti (cavidotti, pozzetti). E' fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 3/2011;

**c)** per l'occupazione conseguente la posa di nuovi cavidotti e relative infrastrutture (pozzetti, armadi, ecc.) su terreni di proprietà del Consorzio, è dovuto all'Ente un canone proporzionale alla superficie occupata, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute dal Consorzio per lo spostamento/adattamento di eventuali reti/manufatti di proprietà;

**d)** per la manomissione della sede stradale e delle sue pertinenze e, più in generale, delle aree ed infrastrutture di proprietà del Consorzio l'operatore è tenuto a versare al Consorzio apposito deposito cauzionale a garanzia dell'avvenuto ripristino a regola d'arte;

**e)** sono a carico dell'operatore le spese di sopralluogo e di istruttoria relative al rilascio del nulla osta e per la redazione della convenzione;

**f)** sono a carico dell'operatore eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche necessari per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica. Nel caso di manutenzioni straordinarie dei cavidotti IP l'operatore, su comunicazione del Consorzio, è tenuto ad attivare l'eventuale servizio sostitutivo, senza alcun diritto di indennizzo da parte dell'Ente.

2. Sono fatti salvi eventuali indennizzi qualora nell'esecuzione delle opere (nuovi cavidotti e relativi manufatti) o dalla posa delle reti di comunicazione elettronica sia derivato un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti.

3. Gli oneri sono quantificati dal Consorzio con apposita delibera del CDA, le modalità di pagamento sono specificate in ciascuna convenzione.

4. Possono essere esentate dal pagamento oneri di cui ai punti **a-c** le opere e le reti di comunicazione elettronica per le quali alla scadenza della convenzione di cui all'art. 19 è prevista la cessione della proprietà al Consorzio, secondo espressa previsione contrattuale.

5. Le convenzioni possono stabilire altresì l'esenzione, anche parziale (quota) e/o temporanea (per un certo periodo di tempo), dal pagamento degli oneri di cui al presente articolo, per particolari casi, ed in particolare qualora:

a) l'operatore provveda in proprio alla completa manutenzione ordinaria dei cavidotti assegnati, secondo un piano manutentivo approvato dal Consorzio;

b) venga ceduto al Consorzio un certo numero di fibre spente, anche esternamente al perimetro consortile, per le necessità istituzionali dell'Ente.

6. Il Consorzio garantisce per i cavidotti e i manufatti realizzati e adatti alla posa di reti di comunicazione elettronica il diritto d'uso gratuito alla Regione e al soggetto societario regionale incaricato (art. 36, c. 3, L.R. n. 3/2011), per la posa della rete pubblica di proprietà regionale, fermo restando:

- l'eventuale addebito degli oneri manutentivi straordinari;
- il pagamento degli oneri di cui alle lettere d), e), f) del comma 1.

[\*] Nota: Tali oneri sono previsti, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui gli enti proprietari, i concessionari o gli organismi di diritto pubblico titolari di reti o infrastrutture sostengano spese per la realizzazione di infrastrutture quali cavedi multi-servizi, condotti o, comunque, cavidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazioni o per opere connesse a tale finalità, per le opere di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture o aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi, conseguenti il conferimento dei diritti di passaggio e/o accesso ed uso delle infrastrutture esistenti, e per il ripristino a regola d'arte delle aree medesime.

## **21. Oneri manutentivi**

Sono a carico degli operatori le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione della propria rete di comunicazione realizzata, dei manufatti e delle apparecchiature, compresi eventuali canoni dovuti a terzi nonché le spese per l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparati. Resta a carico del Consorzio, o per esso del gestore, la corrente manutenzione degli impianti IP, mentre nel caso di utilizzo di cavidotti TLC già predisposti ogni operatore deve procedere alla manutenzione degli spazi di sua competenza.

## **22. Istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti**

1. La realizzazione di nuove infrastrutture destinate ad ospitare reti di comunicazione elettronica dovrà avvenire nel rispetto degli standard tecnici fissati dalla Regione nel regolamento di cui dell'art. 32 della L.R. 10.03.2011, n. 3, recante "Norme in materia di telecomunicazioni". Nelle more dell'entrata in vigore del citato regolamento si farà riferimento al "*Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga*" approvato con decreto del Presidente della Regione 09.08.2006, n. 248.

2. I tracciati dei nuovi cavidotti e la posizione dei relativi manufatti accessori devono essere preliminarmente approvati dal Consorzio.

### **23. Istruzioni tecniche per l'uso delle infrastrutture esistenti: cavidotti IP**

1. Per ragioni di sicurezza è necessario che i cavi in fibra ottica siano del tipo completamente dielettrici in quanto promiscui con le linee illuminazione pubblica (i.p.); per ragioni di spazio non è possibile proteggere meccanicamente detti cavi ad esempio con un monotubo in polietilene.

2. Nei punti in cui è visibile la promiscuità tra la rete in fibra ottica e le linee i.p., in particolare all'interno dei pozzetti, i cavi e/o le minitubazioni appartenenti alla rete di telecomunicazioni dovranno essere entro contenuti, un metro prima ed un metro dopo i pozzetti di derivazione i.p., in una tubazione flessibile del tipo "copfelx" od equivalente (semigusci apribili), oppure dovranno almeno essere adeguatamente segnalati con idonei cartellini e targhette.

3. Tutte le opere di carattere edile che andranno ad interessare i pozzetti di derivazione i.p. per effettuare raccordi con altre tubazioni/infrastrutture, dovranno essere eseguite chiaramente nel rispetto delle norme di sicurezza (richiesta di fuori servizio rete i.p. con distacco dell'alimentazione degli impianti).

4. I ripristini delle pareti dei pozzetti oggetto di detti interventi, dovranno essere eseguite a regola d'arte (pareti opportunamente stuccate); i pozzetti dovranno essere lasciati puliti così come il loro contenuto (muffole e cavi elettrici).

5. I pozzetti per scorta di fibra ottica e spillamenti, dovranno essere costruiti a fianco dei cavidotti i.p., con collegamento in derivazione sui pozzetti i.p. più prossimi, avendo cura di eseguire su questi ultimi i ripristini come indicato al punto precedente. Resta fermo l'obbligo di mantenere congrua distanza da altri manufatti e sottoservizi secondo quanto previsto dalle norme di settore e dai Regolamenti del Consorzio.

6. Per ragioni di sicurezza e di coordinamento dovrà essere data comunicazione tempestiva ed aggiornata al Consorzio ed al Gestore degli impianti IP ZIU a mezzo fax e a mezzo telefono delle zone/vie di intervento che riguardano la rete in fibra ottica, al fine di evitare interferenze con attività di manutenzione eventualmente operate dal Consorzio e dal Gestore.

7. Tutte le lavorazioni che interessano gli impianti i.p. devono essere effettuate sotto la supervisione del Gestore e/o del Consorzio.

8. Gli oneri conseguenti ad eventuali manomissioni della rete i.p., il mancato ripristino delle infrastrutture in essere, la difettosa chiusura dei chiusini i.p. ed ogni altra lavorazione che comporti danni a terzi, saranno da considerare interamente a carico dell'operatore.

9. A fine posa della rete in fibra ottica, dovrà essere fornita al Consorzio una documentazione "as built" particolareggiata e georiferita (Gauss-Boaga fuso est) delle opere eseguite in promiscuità con i servizi di illuminazione pubblica, in particolare è necessaria una planimetria in scala 1:1000 o di maggior dettaglio che consenta di individuare le posizioni della rete in fibra ottica rispetto ai sottoservizi esistenti. I nulla osta del Consorzio riportano le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine lavori.

## **24. Vigilanza sui lavori e collaudi**

1. Il Consorzio o, per esso, il gestore delle reti tecnologiche consortili, esercita la vigilanza sulle modalità di realizzazione dei lavori di posa delle nuove reti di comunicazione elettronica e di realizzazione delle infrastrutture di posa.
2. Al termine dei lavori di realizzazione della rete di comunicazione e delle eventuali infrastrutture di alloggiamento:
  - l'operatore si impegna ad effettuare il collaudo mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto dalle norme di legge e da regolamenti, tramite professionisti iscritti ad albo professionale;
  - entro due mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni del Consorzio. L'operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Consorzio e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l'opera sia stata collaudata. Gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni delle prove tecnologiche necessarie per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;
3. Il diritto d'uso dei cavidotti ha inizio dalla data di formale collaudo delle opere e delle reti realizzate secondo quanto stabilito al comma 2.
4. Nel caso della rete pubblica di proprietà regionale, si applica quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 1, c. 3, del Regolamento.

## **25. Danni e penali**

1. Nel caso di ripristini mal eseguiti di viabilità, aree ed infrastrutture nelle condizioni iniziali o nel caso di danni arrecati alle infrastrutture pre-esistenti, il Consorzio ordinerà all'operatore, mediante comunicazione scritta, l'immediato rifacimento a regola d'arte. Se entro il termine stabilito dal Consorzio non verrà effettuata la messa in pristino a regola d'arte non verrà restituito il deposito cauzionale e verranno addebitate le spese di ripristino, per l'eventuale quota eccedente l'importo del deposito.
2. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ed in particolare dal Codice della Strada.
3. L'operatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi (cavidotti concessi in uso).

## **25bis. Occupazioni abusive**

Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazioni all'interno delle infrastrutture del Consorzio senza l'assenso preliminare dell'Ente e la stipula della relativa convenzione. Ogni occupazione non autorizzata è considerata a tutti gli effetti abusiva. Il Consorzio, accertata l'occupazione abusiva, diffida l'operatore, accordando un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell'occupazione, ove la stessa risulti possibile, trascorso il quale provvederà al ripristino del bene occupato con oneri a carico dell'operatore,

senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Consorzio e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

## **26. Interventi pianificati – nuove realizzazioni**

Il Consorzio rende noti, attraverso il proprio sito istituzionale, i propri interventi pianificati per la realizzazione di opere pubbliche che comportano la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate ad ospitare reti di comunicazione elettronica, allo scopo di ottenere supporto da altri operatori che intendono realizzare o installare infrastrutture nella stessa area. Il Consorzio, inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 36, c. 1, della L.R. 3/2011, prevede nei propri progetti di opere, condutture e manufatti idonei ad ospitare fibre ottiche per telecomunicazioni, in conformità allo specifico regolamento regionale di cui all'art. 22 del regolamento.

## **27. Documentazione inerente le infrastrutture**

1. Il Consorzio mette a disposizione dei gestori la documentazione riguardante le infrastrutture esistenti e le informazioni geologiche relative alle infrastrutture adatte a realizzare ed ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica, limitatamente a quanto già in suo possesso. Studi e rilievi integrativi eventualmente necessari all'operatore sono a carico di quest ultimo.

2. Il Consorzio fornisce puntuale ed esaustiva risposta, entro 20 giorni dalla richiesta, ai quesiti posti dagli operatori interessati e le informazioni chiarificatrici e indicazioni accurate sull'ubicazione e la capacità disponibile nelle infrastrutture esistenti di proprietà dell'Ente. Le richieste devono essere presentate per forma scritta, via fax o mediante messaggio di posta elettronica.

3. Le aree servite da infrastrutture utilizzabili per ospitare reti di comunicazione elettronica sono riportate nelle tavole allegate al Regolamento. Il Consorzio, a seguito di nuove realizzazioni ovvero di rilevamento di infrastrutture esistenti utilizzabili allo scopo, procede all'aggiornamento periodico delle tavole.

## **28. Aggiornamenti**

Il Regolamento sarà aggiornato a periodi non superiori di due anni.

## **29. Rinvio**

Per quanto non espressamente disposto dal Regolamento si rinvia alla normativa di riferimento indicata all'art. 4 ed agli altri regolamenti del Consorzio.




## **30. Entrata in vigore e pubblicità**


Il Regolamento entrerà in vigore dopo la formale approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ente, con l'esecutività della relativa deliberazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio [www.ziu.it](http://www.ziu.it). Le modifiche al Regolamento saranno approvate e pubblicizzate con le medesime modalità.

### **31. Allegati**

Fanno parte integrante del regolamento le tavole grafiche riportanti le aree ove sono collocati i cavidotti IP, tlc e “ex SIP” (“cavidotti Consorzio”).




-  Cavidotti IP con divieto di utilizzo
-  Cavidotti IP utilizzabili su banchina o spartitraffico
-  LIMITE PTI di competenza del Consorzio



— Aree interessate dal passaggio di cavidotti "ex SIP" realizzati dal Consorzio

⋯ LIMITE PTI di competenza del Consorzio



— Aree con cavidotti TLC predisposti dal Consorzio

⋯ LIMITE PTI di competenza del Consorzio

